



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 021 del 18/06/2018

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Alessandra Lemmi
Dott. Denis Rota
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

Oggetto: DAL 1° LUGLIO 2018 SARA' VIETATO PAGARE LE RETRIBUZIONI IN CONTANTI

Dal 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (compresi i loro acconti) in contanti, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, commi da 910 a 914, della Legge n. 205/2017: "910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.”

Per riassumere, la Legge di Bilancio 2018 ha previsto, **dal 1° luglio 2018**:

- il **divieto** di corrispondere **retribuzioni e i compensi (o i loro anticipi) in contanti** ai lavoratori e ai collaboratori,
- pena l'applicazione di una sanzione **da € 1.000 a € 5.000**.

I datori di lavoro e/o committenti dovranno corrispondere le retribuzioni e/o compensi ai proprio lavoratori o collaboratori **tramite banca o ufficio postale** utilizzando uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato (delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, convivente, familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).

Nel campo di applicazione della norma rientrano tutti i **rapporti di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto (tempo indeterminato, determinato, intermittente, apprendistato ecc.), i **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** e i **contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci**.

Le predette disposizioni **non sono applicabili** ai rapporti di lavoro instaurati con le **Pubbliche amministrazioni** e nel lavoro **domestico**.

Per semplicità lo Studio mette a Vostra disposizione una comunicazione, allegata alla presente circolare, da consegnare ai Vostri lavoratori e collaboratori che evidenzia



le modalità di pagamento delle retribuzioni consentite, con la possibilità di comunicare il proprio codice IBAN o altra forma di pagamento.

Si resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

STUDIO BERTA NEMBRINI COLOMBINI

Preg.mo/Gent.ma
Sig. /Sig.ra

Luogo, data

Oggetto: indicazione modalità di pagamento delle retribuzioni

Come è noto, dal 1° luglio 2018 entra in vigore l'obbligo, introdotto dall'art. 1, commi da 910 a 915 della Legge n. 205/2017, di pagamento delle retribuzioni, compresi gli acconti, attraverso la banca o l'ufficio postale.

La invitiamo, pertanto, ad indicarci il codice IBAN sul quale accreditare le retribuzioni che andremo a corrisponderle dal prossimo mese di luglio.

Bonifico

Codice IBAN.....

Le evidenziamo che le modalità di pagamento consentite, oltre all'accreditamento sul conto corrente bancario o postale da lei indicato, sono:

strumenti di pagamento elettronico. In tale ipotesi, è necessario che ci fornisca indicazioni che ci consentano l'accreditamento tracciabile attraverso la banca o l'ufficio postale delle somme;

emissione di un assegno che potrà essere consegnato solo a lei ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato se il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, purché di età non inferiore a 16 anni. In ogni caso, la delega dovrà contenere specifica indicazione ed eventuali documenti utili a comprovare i requisiti richiesti e dovrà essere corredata da un valido documento di identità.

Qualora non sia esercitata la scelta di alcuna delle premesse opzioni, questa, in forza dell'obbligo di legge, sarà operata dal datore di lavoro, tra una delle soluzioni premesse.

Per ogni ulteriore chiarimento, siamo a sua completa disposizione.

Distinti saluti.